



IL MAESTRO DI SCI ALLENATORE DI SCI CLUB

**CONVEGNO SPORT E FISCO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DITRENTO
24 febbraio 2017**

L'Associazione Maestri di Sci Italiani (in sigla A.M.S.I.), fondata il 18 novembre 1963 con l'intento di difendere e promuovere la categoria dei Maestri di sci, rappresenta 12.000 Maestri e 390 Scuole di sci distribuite su tutto il territorio italiano attraverso una propria organizzazione territoriale che si articola in dodici sedi Regionali (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria) due sedi Provinciali (Trentino – Alto Adige) ed una Nazionale (Milano).

Le Associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) che operano nell'ambito delle discipline sciistiche si avvalgono per l'attività di Mastri di sci allenatori, così come i Comitati locali della Federazione Italiana degli Sport Invernali (F.I.S.I.) e la Federazione Italiana stessa.

Per effetto della Legge n. 398/1991 tali Enti associativi possono adottare un regime fiscale agevolato. L'art. 69, comma 2, del TUIR prevede inoltre ulteriori agevolazioni fiscali per i compensi corrisposti a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi per prestazioni di natura non professionale. Per tali somme, infatti, i primi 7.500,00 €, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF del percipiente.



Sulla parte eccedente i 7.500,00 €. e fino a 28.158,28 €. annui è prevista una ritenuta a titolo d'imposta pari all'aliquota del primo scaglione IRPEF (attualmente pari al 23%), maggiorata delle addizionali comunali e/o regionali.

Sulle somme eccedenti i 28.158,28 €. si applica una ritenuta a titolo d'acconto con aliquota del primo scaglione IRPEF (attualmente 23%), maggiorata delle addizionali all'IRPEF (addizionale comunale e/o regionale).

Le somme erogate agli sportivi dilettanti non sono assoggettate alla gestione previdenziale separata dell'INPS (Circolare INPS n. 32 del 07/02/2001).

Le somme erogate agli sportivi dilettanti vanno indicate nel mod. 770 dell'Ente erogatore anche se inferiori a 7.500,00 €.



Possono usufruire di queste agevolazioni i compensi corrisposti agli allenatori Maestri di sci ?

NO

A questo proposito si segnalano sia interpretazioni giurisprudenziali (Cass. Sez. III pen., 20 giugno 1988, n.1052), sia dell'amministrazione finanziaria:

- Agenzia Regionale delle Entrate del Piemonte con nota del 19/09/2001 prot. 01/67344, inedita;
- Agenzia Regionale delle Entrate della Lombardia con nota del 07/01/2002 n. 771, inedita;
- Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo prot. n. 915-1/2013 del 18/10/2013;
- Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia prot. n. 18998/2014 del 15/07/2014.

Possono usufruire di queste agevolazioni i compensi corrisposti agli allenatori Maestri di sci ?

L'Amministrazione Finanziaria in questi documenti ribadisce il concetto che ai professionisti iscritti in albi non è concesso usufruire del regime agevolato previsto per gli sportivi dilettanti non solo per le attività tipiche della propria professione, ma anche per quelle per le quali esiste una connessione con le mansioni tipiche della propria professione abituale (Circolare 105/E del 2001 dell'A.d.E.).



Infatti il Maestro di sci è un libero professionista.

La professione di Maestro di sci rientra tra le così dette professioni intellettuali per le quali esiste un albo (art. 2229 c.c.). L'albo dei Maestri di sci è Regionale/Provinciale ed è stato istituito con la Legge 81/1991 (c.d. "Legge Quadro Nazionale").

Gli allenatori riconosciuti dalla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) devono avere la qualifica di Maestro di sci. Infatti per l'ammissione ai corsi di abilitazione organizzati dalla F.I.S.I. è richiesta l'iscrizione ad un albo Regionale/Provinciale dei Maestri di sci da almeno due stagioni da attestare mediante apposito certificato rilasciato dal Collegio Professionale Regionale/Provinciale di appartenenza (vedi regolamento FISl approvato con delibera n. 544 del 27/01/2017).

In conseguenza di quanto sopra i Maestri di sci allenatori di Sci Clubs (A.S.D.) non possono essere considerati collaboratori "non professionali" ai sensi della lettera m), comma 1, art. 67 TUIR, per cui non possono godere del regime fiscale agevolato ai sensi del comma 2, art. 69 TUIR.

MAESTRO DI SCI CHE COLLABORA CON SCI CLUB (A.S.D.) O ENTI SPORTIVI

